



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Decreto n. 29/2026

Firenze, 28 aprile 2026

Oggetto: Decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre 2024 - modifiche all'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023 n. 217: entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 del DM 206/2024; decreto ministeriale del 30 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2025, recante modifiche all'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023 n. 217 .

Provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p.

Il Procuratore della Repubblica

Letta la normativa in oggetto specificata e, in particolare, il Decreto del Ministero della Giustizia del 30.12.2025, pubblicato il 31.12.2025;

dato atto che in data 02 gennaio 2026 veniva emesso il decreto n. 1/2026 con il quale, dopo aver evidenziato ed argomentato quanto di seguito integralmente si riporta:

“premessato che è stato effettuato dalla DGSIA, nel pomeriggio del 23 dicembre 2025, un imponente aggiornamento dell'applicativo APP;

dato atto che tale intervento è stato preceduto da altro importante aggiornamento del 4 dicembre 2025, relativo anch'esso alla gestione delle misure cautelari personali;

rilevato che rispetto agli effetti complessivi dei due ultimi aggiornamenti di APP sopra citati – che hanno interessato specificamente la materia del flusso cautelare – non è stato possibile effettuare la relativa sperimentazione, in termini quantitativamente attendibili e con un ambito ampio e completo, ivi comprese, quindi, le fasi della esecuzione delle misure, dei relativi pareri successivi ad eventuali richieste di revoca o sostituzione delle misure, nonché la gestione di tali procedure anche in capo al magistrato di turno eventualmente diverso da quello assegnatario del fascicolo, per il poco tempo concesso, in coincidenza peraltro con il periodo delle festività natalizie;

dato atto che nella nota della DGSIA del 22.12.2025 si rileva che l'ultimo aggiornamento, operativo solo dal 24 dicembre 2025, ha riguardato anche la riservatezza dei fascicoli contenenti richieste di misure cautelari, con modificazioni anche inerenti alla profilatura degli utenti amministrativi addetti alle relative attività, delle cui concrete modalità operative non è possibile fornire indicazione alcuna in assenza di verifica della operatività in concreto;

considerato che, come peraltro accaduto già in precedenza in occasione di altri aggiornamenti di APP, si sono già determinati disservizi e malfunzionamenti su diversi flussi telematici, ivi incluso, ad esempio, il procedimento di iscrizione telematica delle notizie di reato, che ha una evidente ricaduta anche nella materia cautelare; in relazione a tali problematiche sono stati aperti ticket dalla Procura della Repubblica di Firenze e da molti altri uffici requirenti portati all'attenzione degli sviluppatori del sistema (cd. secondo livello) e di cui, pur avendo avuto informale comunicazione del riavvio della procedura dell'iscrizione telematica, non si è ancora avuta compiuta notizia circa la definitiva risoluzione della problematica;

considerato che, allo stato, si possono evidenziare, in via esemplificativa, le seguenti ulteriori criticità: i modelli già presenti in APP non sono adeguati e comunque appaiono incompleti, il titolare degli atti non è esaustivo, non è ancora prevista la possibilità – annunciata solo come futuro aggiornamento – di inserire all'interno del fascicolo il “capo d'imputazione”, che dovrebbe essere esportabile anche nelle fasi successive a disposizione del Gip, in modo da poter confluire nei suoi provvedimenti;

ritenuto che l'attuale normativa in materia di processo penale telematico non consente il ricorso a procedure alternative all'utilizzo degli applicativi telematici al di fuori delle procedure previste dall'art. 175 bis c.p.p.;

preso atto della richiesta pervenuta via mail dal presidente dell'Ufficio GIP in sede che ha segnalato le sue preoccupazioni per l'avvio della nuova procedura telematica, in settore estremamente delicato, in assenza di adeguata sperimentazione;

....omissis ...

dato atto della delibera del CSM del 10.12.2025, resa in sede di parere sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente il “Regolamento recante nuove modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico”: proroga dei termini di transizione al regime di esclusività;

rilevato, quanto all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 175 bis c.p.p., a fronte di interpretazioni restrittive tese a limitarne l'ambito applicativo ai soli casi di assoluto impedimento all'utilizzo di APP, che la giurisprudenza di legittimità ha, al contrario, chiarito che (cfr. C. Cass., sent. n. 47016/24): "il malfunzionamento del sistema non può incidere sulla normale prosecuzione dell'attività processuale, sebbene ciò richieda una rinuncia - ma solo temporanea - alla opzione digitale ed un - altrettanto temporaneo - "ritorno" all'analogico: l'obiettivo di realizzare una maggiore efficienza del processo penale (che è, d'altro canto, uno degli obiettivi perseguiti con il processo telematico) non può essere disgiunto, per sua stessa natura, dalla celerità nello svolgimento delle attività processuali. E dunque qualsiasi effettiva anomalia dei sistemi protrattasi per una durata apprezzabile, quale ne sia la causa, che impedisca di compiere in modalità telematica atti del procedimento secondo le norme che li disciplinano deve ritenersi ricompresa nella nozione di "malfunzionamento";

ritenuto che al fine di poter affermare l'efficiente funzionamento dell'applicativo non basta la semplice previsione dell'inserimento di un atto, ma è necessaria un'analisi più complessa e approfondita, onde verificare se nell'ordinario esercizio dell'attività giurisdizionale sia possibile pervenire con certezza alla definizione dell'iter procedimentale in assenza di arresti del sistema o di impossibilità a proseguire nel flusso informatico; in altri termini, deve rilevarsi la necessità di sperimentare, alla luce dei recenti aggiornamenti, che l'applicativo consenta di portare a termine con successo tutti i percorsi processuali che la materia cautelare prevede, pena il rischio concreto di gravissime conseguenze processuali in tema di garanzie della libertà personale;

considerato che dalle comunicazioni ufficiali DGSAP della "Newsletter di APP" si desume che gli aggiornamenti non sono ancora completi, in vista di ulteriori e prossimi rilasci di aggiornamenti di sistema;

valutato che tutto quanto sopra rappresentato può ragionevolmente dare origine - peraltro in modo non immediatamente percepibile all'incolpevole operatore, trattandosi di strumenti di recentissima introduzione sui quali non è stato neppure possibile formare adeguatamente sia il personale della magistratura che quello amministrativo - ad una serie di criticità procedurali, eccipibili dai difensori, che ancora di più rendono necessaria un'attività di collaudo dell'applicativo, una volta che saranno stati rilasciati tutti gli aggiornamenti informatici relativa al flusso sul quale si andrà a lavorare;

rilevato, quanto al flusso cautelare, che, avuto riguardo al concetto di malfunzionamento come sopra determinato, deve certamente ritenersi che l'adozione diretta di un sistema di gestione telematica del flusso cautelare, oggetto di un applicativo di fatto non completamente realizzato e sperimentato, debba avvenire in condizioni di certezza operativa; invero, solo l'adeguata assimilazione dei meccanismi tecnici (molti dei quali si ribadisce introdotti pochi giorni fa) attraverso la concreta applicazione sul campo (non discendendo affatto dal provvedimento qui adottato alcuna preclusione alla utilizzazione simultanea dello strumento digitale accanto a quello analogico) potrà rendere possibile la compiuta adozione del sistema telematico anche per la fase cautelare (...omissis...)",

si procedeva ad attestare il malfunzionamento di APP con riferimento alla fase delle attività procedurali previste e disciplinate dal libro IV del c.p.p. e, per l'effetto, ferma restando la prosecuzione della sperimentazione dell'utilizzo dell'applicativo, ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., se ne sospendeva l'utilizzo obbligatorio, limitatamente alla detta fase procedimentale, sino al 28 febbraio 2026 e, comunque, sino al conseguimento di un soddisfacente grado di formazione del personale amministrativo e al riscontro della corretta operatività dei flussi telematici;

dato atto che, nel frattempo, la sperimentazione finalizzata alla verifica del corretto funzionamento dell'applicativo è continuata;

dato atto che in merito, con relazione in data 24 febbraio 2026, il magistrato referente per l'informatica di questo Ufficio (Magrif), ha segnalato quanto di seguito si riporta:

"(...omissis...) anche alla luce della riunione tenutasi ieri con i Magistrati del Tribunale, permangono incertezze applicative in ordine alle modalità di trasmissione non integrale degli atti al GIP, e segnatamente alla possibilità di selezionare consapevolmente ed in modo sicuro i soli atti da rendere visibili al Giudice, mantenendo invece esclusi atti investigativi o interni al fascicolo, non destinati alla valutazione giurisdizionale.

Tali incertezze non hanno natura meramente teorica, ma incidono direttamente su profili di garanzia, sulla correttezza del contraddittorio, nonché sulla responsabilità del Pubblico Ministero nella delimitazione del materiale posto a fondamento delle richieste cautelari.

A ciò si aggiunge la necessità, ad oggi non ancora pienamente soddisfatta, di procedere a una formazione strutturata e omogenea:

- dei magistrati dell'Ufficio;

- del personale di segreteria; sulle **modalità operative corrette** di selezione, associazione e trasmissione degli atti nell'ambito del flusso "Misure cautelari", al fine di evitare prassi difformi o errori non immediatamente rimediabili.

È inoltre in corso, in spirito di **leale collaborazione istituzionale**, una fase di sperimentazione congiunta con l'Ufficio GIP, finalizzata a verificare in concreto se:

- gli atti **non selezionati come trasmessi dal Pubblico Ministero**;
- risultino **effettivamente non visibili al GIP una volta perfezionata la trasmissione tramite APP**,

circostanza che costituisce presupposto imprescindibile per un utilizzo sereno e consapevole del flusso digitale delle misure cautelari.

Alla luce di quanto sopra, e in un'ottica di **tutela dell'Ufficio, di uniformità delle prassi e di corretta applicazione degli strumenti informatici**, ritengo pertanto opportuno suggerire una proroga del provvedimento di sospensione del flusso "Misure cautelari" su APP, limitatamente al tempo necessario:

- al completamento della fase di verifica con l'Ufficio GIP;
- alla definizione di indicazioni operative chiare e condivise;
- e all'adeguata istruzione dei magistrati e delle segreterie",

dato atto del decreto n. 14/2026 del 26.2.2026, in ragione di quanto sopra esposto, si è disposta la sospensione, fino al 30 aprile 2026, dell'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo APP in relazione alla fase della materia cautelare prevista e disciplinata dal libro IV del c.p.p., per le ragioni ivi indicate e che qui devono intendersi riprodotte, così prorogando il decreto n. 1/2026 del 02.1.2026;

rilevato che in data 20 aprile 2026 si è tenuta riunione con il Tribunale di Firenze, ivi compreso l'ufficio GIP, presenti i MAGRIF, occasione in cui sono state ancora discusse (tra l'altro) le medesime problematiche e si è addivenuti alla conclusione che, nell'attuale fase di utilizzo del sistema, "*permangono incertezze applicative in ordine alle modalità di trasmissione non integrale degli atti al GIP e segnatamente della possibilità di selezionare consapevolmente e in modo sicuro i soli atti da rendere visibili al Giudice*", così da mantenere esclusi gli atti non ancora ostensibili (cfr. sul punto la dettagliata nota del Magrif interno del 28.4.2026);

ritenuto, pertanto, che è necessario proseguire nell'avviata e mai interrotta sperimentazione, congiunta con l'ufficio GIP del Tribunale e, proseguire, al contempo, nell'opera di formazione delle segreterie dei PM e degli stessi magistrati con espresso riguardo alle corrette modalità di selezione, associazione e trasmissione degli atti nell'ambito del flusso "Misure cautelari" al fine di evitare prassi difformi o azioni che possano generare errori non rimediabili,

sentiti i Procuratori Aggiunti e il MAGRIF dell'Ufficio,

letti gli artt. 110, 111, 111 bis, 111 ter, 175 bis cpp,

si accerta e si attesta

il malfunzionamento dell'applicativo APP con riferimento alla fase delle attività procedurali previste e disciplinate dal libro IV del c.p.p. e per l'effetto,

si sospende,

(così prorogando il decreto del 2.1.2026, già prorogato con decreto n. 14/2026)

ai sensi dell'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., l'obbligatorietà dell'utilizzo di APP in relazione alla fase della materia cautelare prevista e disciplinata dal libro IV del c.p.p. **fino al 31 luglio 2026 e, comunque, sino al conseguimento di un soddisfacente grado di formazione del personale amministrativo e di magistratura e al riscontro della corretta operatività dei flussi telematici;**

si dispone

che, ai sensi dell'art. 111 *ter* cpp, le attività procedurali previste e disciplinate dal libro IV del c.p.p. possano avvenire con modalità analogiche, ferma restando la prosecuzione in atto della sperimentazione dell'utilizzo di APP;

vista la continua evoluzione della materia, si fa riserva di ulteriori determinazioni correlate allo sviluppo dell'applicativo e all'adozione di eventuali protocolli con l'ufficio Gip e il Tribunale nonché con l'Avvocatura per concordare le migliori modalità con cui garantire la continuità del fascicolo informatico e la prosecuzione della sperimentazione di APP.

Il presente decreto costituisce prosecuzione della vigenza del decreto n. 14/2026 e, pertanto, è in vigore immediatamente dopo la scadenza di tale ultimo del quale costituisce prosecuzione.

Se ne dia comunicazione ai Procuratori Aggiunti, ai Magistrati dell'ufficio, ai Vice Procuratori Onorari e al Dirigente Amministrativo anche per la diffusione a tutto il personale amministrativo, nonché al Presidente del Tribunale di Firenze, al Presidente dell'Ufficio GIP di Firenze, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e al Presidente della Camera Penale di Firenze.

Si comunichi, inoltre, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze e, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Firenze, all'UDI presso la Corte di Appello di Firenze, al RID penale, al Consiglio Giudiziario di Firenze, al Ministero della Giustizia – DGSIA, al CSM (VII Commissione).

Il Procuratore della Repubblica
Rosa Volpe

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Rosa Volpe' written in a cursive, flowing script.

Prot. 260/26 Procura



Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Firenze

Al Sig. Procuratore della Repubblica
SEDE

Oggetto: **sperimentazione APP** su visibilità e trasmissione atti al GIP; visibilità GIP e avvocati; richieste interlocutorie; proroga del provvedimento di sospensione del flusso APP – *Misure cautelari* prot. int. 583/2026 Decreto N. 14/26 del 26 febbraio 2026.

Signor Procuratore,

nella qualità di Magrif dell'Ufficio, con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione alcune **criticità operative attualmente riscontrate** nell'utilizzo dell'applicativo APP, con specifico riferimento al **flusso relativo alle misure cautelari**, che rendono, allo stato, **opportuna una proroga del provvedimento di sospensione già disposto**.

In particolare, nell'attuale fase di utilizzo del sistema, anche alla luce della riunione tenutasi il 20 aprile 2026 con i Magistrati del Tribunale, **permangono incertezze applicative** in ordine alle **modalità di trasmissione non integrale degli atti al GIP**, e segnatamente alla **possibilità di selezionare consapevolmente ed in modo sicuro i soli atti da rendere visibili al Giudice**, mantenendo invece **esclusi atti investigativi o interni al fascicolo**, non destinati alla valutazione giurisdizionale. Nel Corso della riunione, del resto, è emersa l'opportunità di proseguire con la sperimentazione per singoli procedimenti penali.

Tali incertezze non hanno natura meramente teorica, ma **incidono direttamente su profili di garanzia**, sulla **correttezza del contraddittorio**, nonché sulla **responsabilità del Pubblico Ministero** nella delimitazione del materiale posto a fondamento delle richieste cautelari.

A ciò si aggiunge la **necessità, ad oggi non ancora pienamente soddisfatta**, di procedere a una **formazione strutturata e omogenea**:

- dei magistrati dell'Ufficio;
- del personale di segreteria; sulle **modalità operative corrette** di selezione, associazione e trasmissione degli atti nell'ambito del flusso "Misure cautelari", al fine di evitare prassi difformi o errori non immediatamente rimediabili.

È inoltre in corso, in spirito di **leale collaborazione istituzionale**, una **fase di sperimentazione congiunta con l'Ufficio GIP**, finalizzata a verificare in concreto se:

- gli atti **non selezionati come trasmessi** dal Pubblico Ministero;
- risultino **effettivamente non visibili** al GIP una volta perfezionata la trasmissione tramite APP,

circostanza che costituisce presupposto imprescindibile per un utilizzo sereno e consapevole del flusso digitale delle misure cautelari.

Alla luce di quanto sopra, e in un'ottica di **tutela dell'Ufficio, di uniformità delle prassi e di corretta applicazione degli strumenti informatici**, ritengo pertanto **opportuno suggerire una proroga del provvedimento di sospensione del flusso "Misure cautelari" su APP**, limitatamente al tempo necessario:

- al completamento della fase di verifica con l'Ufficio GIP;
- alla definizione di indicazioni operative chiare e condivise;
- e all'adeguata istruzione dei magistrati e delle segreterie.

Resto naturalmente a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento che ritenesse opportuno.
Con osservanza,

Dott. Sandro Cutrignelli Magrif

Firenze 28 aprile 2026

IL S.PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott.Sandro Cutrignelli)



SANDRO
CUTRIGNELLI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
28.04.2026
07:40:37
GMT+01:00